

Il sottoscritto C.F.

nato il a

residente in

in data odierna, presso l'Ufficio

ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, come modificata ed integrata dalla Legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni,

dichiara quanto segue:

- 1) DI POSSEDERE UN GIARDINO O UN ORTO DI DIMENSIONI PARI O INFERIORI AI 150 MQ
- 2) DI RICHIEDERE IN COMODATO D'USO LA COMPOSTIERA
- 3) DI ESSERE IN GRADO DI UTILIZZARLA CORRETTAMENTE PUR NON AVENDO PARTECIPATO AL CORSO DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO
- 4) DI ESSERE DISPOSTO AD ATTENERSI AI DISPOSTI DELL'ART. 29 DEL REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI:

Art. 29 – Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti verdi

1. Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare della frazione organica e della frazione verde contenuta nei rifiuti domestici, che permette di trasformare le succitate frazioni di rifiuto, in ammendante compostato, particolarmente idoneo ad essere impiegato nei terreni dedicati alle pratiche di giardinaggio e di orticoltura.
2. L'autotrattamento domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali mediante la pratica del compostaggio è consentito e favorito con l'istituzione dell'Albo Comunale dei Compostatori Domestici, ai sensi dell'art. 30 del presente regolamento.
3. Ogni utente interessato al compostaggio domestico dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica e dei rifiuti vegetali autoprodotta.
4. Il compostaggio domestico deve essere attuato:
 - a) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.);
 - b) con processo controllato;
 - c) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione organica e frazione vegetale);
 - d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi al vicinato e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori.
5. La pratica del compostaggio domestico potrà avvenire solo se gli utenti saranno in grado di garantire anche l'utilizzo del prodotto risultante.
6. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano creare danno all'ambiente, recare disagio alle persone, creare pericoli di natura igienico-sanitaria o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
7. Durante il conferimento dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici.
8. E' facoltà del Comune e del CONSORZIO istituire idonea attività di controllo per il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
9. DI ACCETTARE INCONDIZIONATAMENTE LA VERIFICA ED IL CONTROLLO, DA PARTE DEI SOGGETTI INCARICATI DALL'AMMINISTRAZIONE, SULLA EFFETTIVA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E SULL'EFFETTIVO UTILIZZO DEL PRODOTTO RISULTANTE, PENA LA DECADENZA DELL'EVENTUALE BENEFICIO ECONOMICO CONCESSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DEL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

SONO FATTI SALVI GLI EFFETTI IN CASO DI DICHIARAZIONE MENDACE

(ex art. 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, come modificata ed integrata dalla Legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni)

....., li _____

IN FEDE

.....